

UFFICIO PROVINCIALE DI FROSINONE

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. FR0313239/2012 *AT*

EVANGELISTA ADELE.MARIT.  
GIANGRANDE FRAT. E SORELLE  
FU TOMMASO  
PRESSO ALBO PRETORIO DI  
03040 PIGNATARO INTERAMNA  
(FR)

Allegati N.

Gentile contribuente,

quest'Ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati.

L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 per il catasto terreni; mentre per il catasto edilizio urbano si è fatto riferimento al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successivamente variato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514), e al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142.

Le segnaliamo che qualora non ritenga congrui i dati indicati<sup>1</sup> nella presente notifica, è Sua facoltà ricorrere innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di ricevimento. A tal fine Le riportiamo una breve sintesi circa le modalità che, ai sensi della vigente normativa, regolano l'eventuale ricorso promosso dal contribuente, avverso i dati accertati dall'Ufficio, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio (artt. da 16 a 22 del D. Lgs. n. 546 del 31/12/1992).

Il ricorso può essere proposto secondo una delle modalità alternative di seguito elencate:

- ☒ spedizione dell'atto a questo Ufficio, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento ed in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione;
- ☒ consegna a mano dell'atto presso questo Ufficio, ove il servizio di protocollo ne rilascerà ricevuta sulla copia;
- ☒ tramite ufficiale giudiziario al fine di notificare l'atto a questo Ufficio con le modalità stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria adita.

È altresì Sua facoltà richiedere in sede di autotutela il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 60 giorni, sopra richiamato, ai fini della presentazione del ricorso alla citata Commissione Tributaria Provinciale.

La preghiamo, comunque, di volerci segnalare ogni eventuale inesattezza o incompletezza dei dati contenuta nel presente atto (es.: generalità dell'intestato, toponimo, n. civico, piano ecc.). A tal fine potrà effettuare la relativa segnalazione inviando a questo Ufficio, tramite il servizio postale o con consegna a mano, apposita richiesta di rettifica o aggiornamento, con l'indicazione degli estremi della documentazione presa a riferimento (ad es.: repertorio e data dell'atto notarile, protocollo e data della domanda di voltura o dichiarazione di successione, etc.), trasmettendone, ove possibile, copia. Infine, La informiamo che L'Agenzia ha predisposto allo scopo l'apposito servizio telematico di Contact Center, affinché alcune tipologie di segnalazione possano essere tempestivamente riscontrate.

Tutte le informazioni in relazione al servizio di Contact Center e agli orari di apertura al pubblico di questo Ufficio sono reperibili all'indirizzo internet [www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it).

**LE INFORMAZIONI SUL PRESENTE ATTO  
POSSONO ESSERE RICHIESTE A**

**Geom. Sergio Lantini**

(Tel. \_\_\_\_\_)

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546, sono da considerarsi dati dell'accertamento fiscale ai fini della proposizione di eventuale ricorso i seguenti elementi: l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.